



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCHERY CLUB VENTIMIGLIA

STATUTO SOCIALE

- copia conforme all'originale votato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23/05/2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate -

**Adeguamento all'art.90 L.289/02 e successive modificazioni
In sostituzione dello Statuto Sociale registrato il 13/04/2006.**

Articolo 1 - Denominazione e Sede Sociale

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica disciplinata dagli art.36 e seguenti del codice civile denominata Associazione Sportiva Dilettantistica "**Archery Club Ventimiglia**", con sede sociale in via Roma 58 a Ventimiglia. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2 - Scopo dell'Associazione

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva del Tiro con l'Arco, mediante l'organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica del Tiro con l'Arco stesso, inclusa attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, anche, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro con l'Arco. Nella propria sede l'associazione potrà inoltre svolgere altre attività ricreative in favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della sua struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati ed inoltre dall'obbligatorietà del bilancio.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, della FITArco, nonché agli statuti e ai regolamenti World Archery ed EMAU.

Articolo 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, come previsto dall'art.31 del presente statuto.

Articolo 4 - Norme d'ammissione all'Associazione

1. Possono diventare Soci le persone fisiche che intendono partecipare e collaborare alla vita dell'associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita

domanda scritta, redatta su apposito modulo, indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

3. La validità della qualità di socio, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo la cui eventuale valutazione negativa deve sempre essere motivata, questa è insindacabile e contro la decisione non è ammesso appello.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. Indispensabile al completamento dell'ammissione è il pagamento della quota associativa annuale che, deve essere corrisposta per intero appena accolta la domanda di ammissione, per cui fino a detto versamento sarà inibito l'accesso alle strutture o l'uso delle attrezzature societarie.
6. La quota è suddivisa in due parti:
 - 6.1 Quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo uguale per tutte le categorie di soci e comprensiva della affiliazione alla Fitarco, da ripetersi ogni anno.
 - 6.2 Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici (utilizzo strutture ed attrezzature);
7. Per andare incontro alle esigenze dei soci, la sola quota di cui al p.to 6.2, potrà essere rateizzata nella forma e sostanza che il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno, ed ogni socio avrà la possibilità di scegliere la forma più soddisfacente alle proprie esigenze tra quelle deliberate dallo stesso, tenuto comunque conto di quanto stabilito al seguente comma 11;
8. Nel caso di adesione o rinnovo, i soci di uno stesso nucleo familiare potranno godere di uno sconto deliberato dal Consiglio Direttivo, relativamente alla sola quota aggiuntiva, a partire però dal secondo socio;
9. Nel caso che l'ammissione a socio avvenga durante l'anno sociale, questo dovrà versare per intero e subito la quota associativa, mentre la quota aggiuntiva sarà in proporzione ai restanti mesi dell'anno sociale;
10. Ogni socio già iscritto deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
11. I soci che hanno espresso la volontà di pagare la quota aggiuntiva chiedendone la rateizzazione, anche se non frequentano più i campi di tiro, sono comunque tenuti al saldo della stessa, in caso contrario la A.S.D. potrà richiederne il pagamento anche per vie legali, previa procedura di cui all'art. 6, anche se hanno cessato di svolgere attività sportiva.
12. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
13. L'associazione dovrà tesserare alla F.I.T.ARCO tutti i propri atleti, tecnici, dirigenti.

Articolo 5 - Qualità dei Soci

La Società è costituita da:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Giovanili (soci minorenni)
- c) Soci Sostenitori (non tenuti a corrispondere la quota aggiuntiva)
- d) Soci Onorari (non tenuti a corrispondere la quota sociale)

Articolo 6 - Decadenza dalla qualità di Socio

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) morosità;
 - c) radiazione deliberata dal consiglio Direttivo, a seguito di sanzioni sportive o deferimenti o sospensioni messe in essere dalla Federazione, oppure indegnità morale, comportamento antisportivo, uso doping, etc.;
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto.
2. Nel caso della lettera b) del comma precedente, il consiglio direttivo invierà al socio moroso una lettera mail e sms di sollecito di pagamento entro 60 giorni della quota aggiuntiva, o la parte restante se il socio ha richiesto la forma rateizzata, e se non si provvederà al pagamento della suddetta, inizierà l'iter di espulsione dalla Associazione. Passato invano detto termine, il Consiglio Direttivo delibererà, con voto nominale, l'espulsione del socio che non ha provveduto a sanare la propria posizione. Il provvedimento verrà notificato al socio moroso con lettera mail e sms, dove gli si daranno 30 giorni di tempo per fare eventualmente ricorso all'Assemblea dei Soci, per un esame in contraddittorio dello stesso e dei fatti specifici che lo hanno generato
3. In caso non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, il socio sarà considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci mentre, in caso abbia fatto ricorso alla Assemblea dei Soci, questa dovrà essere convocata il prima possibile ed ascoltato il socio, la decisione spetterà alla stessa.
4. L'associato radiato non potrà più essere ammesso all'associazione.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito anche dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Il socio maggiorenne avrà diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in base a quanto previsto nel successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali, secondo le modalità eventualmente stabilite dall'apposito regolamento.
4. I soci minorenni partecipano alle Assemblee ed hanno il diritto di voto tramite un solo genitore, o chi ne esercita la potestà.
5. Tutti i soci, oltre che essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva sia nell'ambito dell'Associazione che al di fuori di essa, hanno il dovere di:
 - a) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
 - b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno, entro il termine fissato da quest'ultimo;
 - c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

Articolo 9 - Norme di funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti:
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
5. Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, e cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al segretario.
6. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

Articolo 10 - Partecipazione alle assemblee

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e/o aggiuntiva se dovuta, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
3. I soci minorenni saranno rappresentati da un genitore o chi ne ha la potestà, ai sensi dell'art. 7 comma 4.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria sarà non meno di otto giorni prima della sua data mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, accertandosi dell'avvenuta ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo e per l'approvazione della relazione morale sportiva dell'anno precedente.

Articolo 12 - Validità dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Trascorsa una giornata dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e potrà deliberare a maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Attribuzioni dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera su:

- a) bilancio consuntivo e preventivo;
- b) gli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- c) nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) approvazione dei regolamenti sociali;
- e) su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o posta elettronica, accertandosi dell'avvenuta ricezione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso il consiglio direttivo dovrà procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere inoltre essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

Articolo 15 - Validità assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 16 - Attribuzioni dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione e modifica dello statuto sociale;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) designazione e/o sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- d) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 17 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. E' composto da 7 membri, compreso il presidente. Una volta eletto, il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
3. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote

associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITArco, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive nazionali ad esso aderenti a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.

6. Il rappresentante dei Tecnici, che farà parte del Consiglio Direttivo, verrà eletto dai tecnici sociali presente all'assemblea elettiva.
7. Il rappresentante degli Atleti che farà parte del Consiglio Direttivo, verrà eletto dai soci presenti all'assemblea elettiva.

Articolo 18 - Funzionamento Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
3. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 19 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati non eletti, il consiglio proseguirà in tale situazione dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per integrare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 20 - Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se sia richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Articolo 21 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e

convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, comma 2;

- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) presentare relazione morale e tecnica da esporre all'assemblea dei soci;
- i) distribuire tra i suoi componenti le cariche istituzionali.

Articolo 22 - Il Presidente

Il presidente, eletto dall'assemblea dei soci, è il legale rappresentante dell'associazione, e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'assemblea stessa.

Articolo 23 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed inoltre in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 24 - Il segretario e il tesoriere

1. Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo e redige i verbali delle riunioni.
2. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 25 - Il dirigente responsabile

Il dirigente responsabile, in assenza del Presidente, è incaricato di tenere i rapporti con la FITARCO.

Articolo 26 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
4. L'accensione e l'estinzione di conti correnti bancari e/o postali, oltre ad eventuali polizze assicurative accessorie, spettano al presidente, mentre la movimentazione di detti conti, spetta al presidente o al tesoriere in forma disgiunta per importi fino al limite stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, mentre per operazioni di importo superiore è necessaria la firma congiunta sia del presidente che del tesoriere.

Articolo 27 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31

dicembre di ciascun anno.

Articolo 28 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni pubblici e privati, da lasciti e donazioni, dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate ed alle quali essa partecipa.

Articolo 29 - Modifiche Statuto Sociale

1. E' possibile apportare modifiche al presente Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 16 lettera a), alle seguenti condizioni:
 - 1) con assemblea straordinaria convocata ai sensi dell'art. 14;
 - 2) con presenza del 75% dei soci che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente Statuto, hanno diritto di voto, anche per delega;
 - 3) con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le variazioni andranno comunicate alla Fitarco entro 15 giorni.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FITARCO.


Articolo 31 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'eventuale autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FITARCO a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Ventimiglia, 23 maggio 2019



(il presidente: Mario Campagnolo)



(il segretario: Massimo Casanova Fuga)